

## **332 Denuncia di crediti inesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

---

**Articolo vigente |red**

### **Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti**

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

**modifiche e precedente normativa |blue**

#### **----- precedente normativa di riferimento**

**Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti).** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

**la giurisprudenza |green**

**332 Denuncia di crediti inesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

---

---

Copyright © 2001 Foreuropeo - [www.foreuropeo.it](http://www.foreuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello